



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI TARANTO

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|-----------|---------|------------|
| <input type="checkbox"/> | ARGENTINO | PIETRO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | VIGORITA | CELESTE | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | MONOPOLI | PIETRO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1698/14 depositato il 20/11/2014
- avverso AVV.PAGAMENTO n° 1.490 DEL 28/5/14 TRIB.LOCALI 2014 TARI contro: COMUNE DI MONTEMESOLA difeso da: MONTANARO VITO C.SO UMBERTO I N.150 74100 TARANTO

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:
DONATELLI SAMUELE
VIA LA SORTE,40 74023 GROTTAGLIE TA



IL SEGRETARIO
(Rag. Claudio RICCHIUTI)

SEZIONE
N° 2
REG.GENERALE
N° 1698/14
UDIENZA DEL
02/03/2015 ore 09:00

SENTENZA
N° 885

PRONUNCIATA IL:
2 MAR. 2015

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL
7 MAR. 2015

Il Segretario
[Signature]

RICORSO N. 1698/2014 RGR

FATTO

Con atto prodotto tempestivamente la [REDACTED], esercente la attività di smaltimento rifiuti, raccolta differenziata e bonifiche, ha prodotto ricorso avverso l'avviso di pagamento n. 1490 del 28.05.2014, Tari 2014 Comune di Montemesola, in relazione allo stabilimento Industriale costituito da:

- area estesa mq 1.945,95, adibita ad uffici, servizi, magazzini, etc;
- area estesa mq 1.283,92, capannone adibito a "zona manutenzione";
- zona scoperta estesa mq 6851,00, destinata ad area parcheggio e manovra automezzi, nonché parcheggio dipendenti e clienti.

Ha eccepito la illegittimità dell'atto impugnato sul rilievo che:

1-Nell'area occupata dal capannone, considerata la particolare tipologia della attività che vi si svolge, vengono prodotti rifiuti industriali non assimilabili agli urbani e, pertanto, esonerati dalla imposizione del tributo (trattasi di area adibita a manutenzione automezzi, produttiva di materiali altamente tossici e nocivi, che in quanto tali necessitano di smaltimento a cura e spese del produttore).

2-L'area scoperta destinata a parcheggio, per l'uso cui è destinata, non può produrre rifiuti e pertanto non è assoggettabile a Tari.

3-L'avviso impugnato è privo di motivazione, in violazione degli artt. 71 D.Lgs n. 507/1993 e 7 Legge n. 212/2000.

Ha concluso chiedendo in via principale l'annullamento dell'atto impugnato e, in via subordinata, la rideterminazione della imposta, con vittoria di spese e compensi di lite con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.

In sede di pubblica udienza si è costituito il COMUNE DI MONTEMESOLA, depositando sentenza di questa stessa CTP n. 2825 del 20.10-04.11.2014, che ha rigettato il ricorso proposto sempre dalla società in relazione allo stesso immobile e per analoghi motivi avverso gli avvisi di accertamento Tarsu per gli anni 2008 e 2009.

All'esito della udienza del 02.03.2015 questa Commissione decide come segue.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente vale rilevare che, per quieto insegnamento del giudice di legittimità, l'ente civico è tenuto a rilevare esclusivamente l'occupazione e/o la destinazione dei locali e delle aree scoperte, incumbendo sul contribuente l'onere della prova della sussistenza delle condizioni di esenzione dalle regole ordinarie di imposizione (cfr. ex multis, ancora recentemente, Cass. n. 19469 del 15.9.2014, n. 17703 del 02.09.2014, n. 8245 del 08.04.2014, n. 12443 del 03.06.2014, etc.), posto che le cause di esenzione non operano in via automatica, ma in base a precisi presupposti da dedursi nella denuncia originaria o in quella di variazione (l'art. 62 D.Lgs n. 507/1993 pone a carico del possessore di immobili una presunzione legale relativa di produzione di rifiuti, con la conseguenza che la impossibilità dei locali o delle aree a produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso, di cui al 2 comma della norma in commento, non può essere ritenuta in modo presunto dal giudice tributario, essendo onere del contribuente indicare nella denuncia originaria o di variazione le obiettive condizioni di inutilizzabilità, che devono essere debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione).

Tanto precisato, si rileva che:

-Non risulta che parte ricorrente abbia rappresentato al Comune e, comunque, idoneamente e validamente provato nella presente sede contenziosa, la produzione di rifiuti non assimilabili agli urbani (segnatamente fossili e nocivi) nella area adibita a zona manutenzione degli automezzi di mq 1.283,92, non potendosi dalla documentazione pure prodotta evincere con chiarezza ed inequivocità:

° precisa estensione dell'area destinata alla produzione di rifiuti fossili o nocivi e, quindi, delimitazione della stessa;

° natura dei rifiuti, quantità e qualità; modalità di formazione; rapporto tra lavorazione e rifiuto prodotto; frequenza non accidentale o sporadica della produzione degli stessi; numero e tipo degli automezzi resi oggetto di manutenzione e presenza di struttura adatta ad eseguire manutenzioni con personale specializzato ed attrezzature specifiche (ed invero, posto che la ricorrente esercita la attività di trattamento e smaltimento rifiuti, dalla richiamata produzione non è dato di acclarare se i rifiuti ivi indicati riguardino quelli prodotti nell'area in discussione ovvero quelli trattati nell'ambito della di lei specifica attività industriale ed acquisiti dalle aziende conferenti).

-Anche l'area scoperta di mq 6.851,00 è nel suo complesso tassabile laddove, come confermato dalla stessa ricorrente, destinata a parcheggio e manovra di automezzi e, pertanto, da qualificarsi operativa, dovendosi escludere la possibilità di riconoscere ed attribuire alla acclarata modalità di utilizzo presupposto di esenzione.

-L'atto impugnato comunque reca tutte le indicazioni sufficienti ed idonee a dare contezza delle ragioni della pretesa, sì da consentire di svolgere, come è stata svolta, adeguata difesa.

Né vi è obbligo di allegazione degli atti a contenuto normativo, anche secondario, quali delibere e regolamenti comunali, da ritenersi note in seguito all'espletamento delle formalità di legge relative alla loro pubblicazione (cfr. Cass. n. 24267/2011).

La pacifica riconducibilità della fattispecie alla normativa di riferimento (le norme impositive in materia sono chiare in ordine sia agli adempimenti previsti che in ordine al termine di pagamento della imposta) e la insussistenza di contrasti, anche giurisprudenziali, nella applicazione della stessa in relazione alle ipotesi contestate, escludono qualsivoglia obiettiva incertezza e/o possibilità di ravvisare nei confronti della contribuente un comportamento giustificabile anziché chiaramente omissivo.

Da qui il rigetto del ricorso.

La particolarità delle questioni trattate costituisce comunque giusto motivo per la compensazione delle spese del procedimento.

PER QUESTI MOTIVI

La Commissione Tributaria Provinciale di Taranto, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso impugnato, così provvede:

-Rigetta il ricorso,

-Spese compensate.

Così deciso in Taranto in data 02.03.2015

IL RELATORE



IL PRESIDENTE

